

STATUTO

MADONNA DEL PASSO S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVEZZANO AQ VIA EZIO
TARANTELLI 1

Numero REA: AQ - 212262

Codice fiscale: 02179170663

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata, sotto la denominazione sociale:

"MADONNA DEL PASSO S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"

ARTICOLO 2

Sede

La società ha sede nel comune di **Avezzano (AQ)** all'indirizzo risultante dalla iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3

Durata

La durata della società è stabilita sino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)**, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dalla società ai sensi di legge.

ARTICOLO 4

Oggetto Sociale

La società, in conformità alle disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017 n.112, esercita in via stabile e principale una o più delle seguenti attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, e precisamente ai sensi dell'art.2, comma 1, del D. Lgs. n.112/2017 svolge:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (*ibid lett.a*);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*ibid lett.d*);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*ibid lett. i*);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (*ibid lett. l*);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (*ibid lett. u*).

In particolare, la società ha ad oggetto la gestione di scuole ed istituti scolastici, poli d'infanzia, ivi comprese scuole dell'infanzia e primarie, di asili nido, di nursurie anche a domicilio, nonché lo svolgimento di altre attività a carattere socio-educativo ed assistenziale, tra cui l'esercizio di palestre, piscine, campi sportivi, baby parking anche serale, giardini d'infanzia, mense scolastiche, circoli ricreativi, cineforum, cineteche, ludoteche, aree verdi attrezzate, parchi gioco, e di ogni altro servizio connesso agli scopi e ai fini sopra evidenziati.

La società potrà inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) esercitare attività conviviali per l'intrattenimento di bambini, sia all'interno dei locali da essa gestiti che in altro luogo, da eseguirsi anche con la partecipazione di animatori autorizzati;
- b) esercitare attività di animazione culturale ed organizzare e gestire corsi di istruzione e formazione finalizzati all'esercizio dell'attività di animatore, assistente scolastico, istruttore scolastico, educatore per l'infanzia, personale non docente, addetto a mense scolastiche, addetto ad attività ludiche e socio-assistenziali;
- c) organizzare e gestire corsi di danza, di lingue straniere, di drammatizzazione, d'informatica, musicali, manipolativo-decorativi, laboratori di cucina, corsi per laboratorio grafico o d'altro genere, di decoupage, di patchwork, di infant massage, corsi per laboratori di fiabe, di spettacoli di burattini, maghi e giocolieri;
- d) acquistare, costruire o trasformare immobili da destinare ad attività sociali, sportive, educative e scolastiche, quali palestre, scuole, piscine, campi sportivi, complessi per seminari, convegni e riunioni, sale per proiezioni cinematografiche.

La società potrà compiere, nel rispetto della normativa ad essa applicabile, tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, finanziarie, societarie, e di ogni altra natura, connesse o necessarie al raggiungimento dei propri scopi sociali.

Attività diverse da quelle di interesse generale potranno essere svolte dalla società a condizione che i relativi ricavi non siano superiori al settanta per cento dei suoi ricavi complessivi secondo i criteri di computo definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, d.lgs. 112/2017 e s.m.i.

La società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed europei, alle imprese sociali e alle imprese che operano nel settore scolastico e negli altri settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie. Qualora intenda accedere ai contributi pubblici in favore delle scuole paritarie, la società dovrà uniformarsi ai necessari criteri e parametri ministeriali, che attualmente impongono di svolgere l'attività scolastica con modalità non commerciale, cioè a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso. A tal fine, il corrispettivo medio percepito dalla società dovrà essere inferiore al costo medio per studente annualmente pubblicato dal miur, salve successive modificazioni ed integrazioni normative.

ARTICOLO 4 BIS

Assenza scopo di lucro

La Società è tenuta a reinvestire eventuali utili ed avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo dell'attività e dei servizi scolastici.

Alla Società è pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della società, in favore di fondatori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dall'articolo 3, comma 3, lettera a), d.lgs. 112/2017 e s.m.i.;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta dalla Società;
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ARTICOLO 5

Capitale Sociale

Il capitale è determinato in **euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)** diviso in quote ai sensi di legge. I soci possono conferire non solo danaro ma anche tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

ARTICOLO 6

Operazioni straordinarie

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.

ARTICOLO 7

Variazioni di capitale

Gli aumenti e la riduzione del capitale sono regolati dagli articoli 2481, 2481 bis, 2481 ter, 2482, 2482 bis e quater del codice civile, intendendosi qui riportati i contenuti delle norme, e fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 112/2017.

ARTICOLO 8

Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ARTICOLO 9

Domiciliazione

Il domicilio dei soci e degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori nonché, se esistenti, dei sindaci o del soggetto incaricato del controllo contabile, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel Registro delle Imprese competente. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Gli amministratori devono aggiornare il registro delle Imprese con le indicazioni comunicate loro dai soci ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 10

Partecipazioni

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune ai sensi degli artt. 1105 e 1106 codice civile. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 del codice civile.

ARTICOLO 11

Trasferimento delle partecipazioni

Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/17.

Ai fini del presente articolo, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonché delle condizioni e limitazione di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene nor-

malmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.

Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione. Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione

ARTICOLO 12

Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ARTICOLO 13

Titoli di debito

La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

ARTICOLO 14

Finanziamento dei soci

I soci potranno eseguire su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni normative e/o di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi di interesse, del tutto facoltativi per i soci stessi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico e ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 codice civile.

ARTICOLO 15

Recesso

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/17.

ARTICOLO 16

Esclusione del socio

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio.

ARTICOLO 17

Decisioni assembleari

I soci decidono in assemblea sulle materie loro riservate dall'art. 2479 codice civile. L'assemblea può essere convocata pure fuori della sede sociale purché in Italia ed è validamente convocata, con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro delle Imprese). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, per la seconda convocazione valgono gli stessi quorum costitutivi e deliberativi fissati per l'assemblea in prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed il voto favorevole di due terzi dei presenti. Quando le decisioni riguardano modificazioni dell'atto costitutivo o il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale come determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favore-

voli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione se nominato i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblee tenute in mancanza di regolare convocazione secondo quanto disposto nel presente articolo) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 18

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci il cui titolo risulta depositato nel Registro delle Imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare da altra persona anche non socio mediante conferimento di delega rilasciata in qualsiasi forma che ne consenta la dovuta conservazione negli atti sociali (anche fax, mail, telegrammi). Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria sia scaduta o divenuta inefficace, ove prestata ai sensi dell'art. 2466, comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci. In caso di trasferimento, pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione sociale, contestualmente al deposito del titolo nel Registro delle Imprese, dovrà essere data dalle parti interessate comunicazione della variazione della compagine sociale e del diritto di voto all'organo amministrativo, o con lettera raccomandata o con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) della società. Uguale comunicazione dovrà essere fatta in caso di trasformazione del socio-società in altra forma societaria, del suo cambio di denominazione o di ragione sociale, della sua fusione o della sua scissione.

ARTICOLO 19

Tipo di amministrazione

La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina. Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 C.C.. Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 C.C. Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- b. non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
- c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;
- d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

ARTICOLO 20

Rappresentanza sociale e poteri dell'organo amministrativo

Nell'ipotesi che organo amministrativo della società sia nominato un Amministratore Unico, il medesimo è investito della legale rappresentanza e dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo che l'assemblea che provvede alla nomina non deliberi diversamente. Ove la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione al suddetto organo sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società. Il consiglio di amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad

uno o più dei suoi membri nel solo rispetto dei limiti previsti dall'art. 2381 codice civile. La rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione. Gli amministratori delegati avranno un potere di

rappresentanza limitato agli atti oggetto di delega. Ove la società sia amministrata da due o più amministratori, ai medesimi sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società da esercitarsi in forma congiunta o disgiunta a secondo di quanto stabilito nell'assemblea che provvede alla nomina degli amministratori. Nell'ambito dei propri poteri l'organo amministrativo potrà inoltre nominare direttori generali, procuratori ad negozia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

ARTICOLO 21

Consiglio di amministrazione

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, nonché su richiesta della maggioranza dei consiglieri in carica. Il consiglio elegge tra i suoi membri un segretario e si raduna presso la sede della società o altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi opportuno o ne faccia richiesta allo stesso la maggioranza dei membri del consiglio stesso. Esso viene convocato dal presidente mediante raccomandata postale o a mano o anche tramite fax o email da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima della stessa. Per

la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di almeno la metà dei suoi membri ed esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Anche in mancanza delle formalità sopra esposte le riunioni del consiglio sono in ogni caso valide quando siano presenti tutti i membri del consiglio stesso nonché l'organo di controllo, se esiste. Le delibere del Consiglio di Amministrazione saranno validamente prese se il consenso viene dato dalla maggioranza degli amministratori in carica. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione se nominato i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunioni tenute in mancanza di regolare convocazione secondo quanto disposto nel presente articolo) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il consiglio potrà nominare un vice presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza e impedimento.

ARTICOLO 22

Compensi agli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ARTICOLO 23

Durata della carica, revoca, cessazione

La revoca e la nomina di nuovi amministratori è di competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479 codice civile. Nell'ipotesi che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 19 punto b) del presente Statuto o da di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti sempre ai sensi dello stesso art. al punto c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore decade l'intero consiglio di ammini-

strazione o anche gli altri amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 24

Attività di direzione e coordinamento

In caso di direzione e coordinamento l'organo amministrativo è vincolato ad eseguire le prescrizioni degli artt. 2497 e segg. codice civile. Spetterà altresì ai soci il diritto di recesso di cui all'art. 2497-quater codice civile.

ARTICOLO 25

Organi di controllo

La società deve nominare un organo di controllo composto da uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

L'organo di controllo viene nominato dai soci. Resta in carica tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica. L'organo di controllo è rieleggibile. Nel caso di nomina di un organo di controllo anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Il compenso dell'organo di controllo è determinato con decisione dei Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

ARTICOLO 25 BIS

Revisore legale

In presenza delle circostanze di cui all'articolo 10, comma 5, d.lgs. 112/2017, e s.m.i., ovvero, se più restrittive delle precedenti, in presenza delle circostanze di cui all'articolo 2477, comma 2, del codice civile, e s.m.i., la Società è tenuta a nominare un revisore legale iscritto negli appositi registri cui affidare la revisione legale dei conti.

ARTICOLO 26

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 27

Bilancio

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo forma il bilancio da presentarsi ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2364 codice civile.

L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ARTICOLO 28

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione della società sono regolati dagli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

In caso di scioglimento o di rinuncia alla qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo della Società, dedotto soltanto il capitale effettivamente versato dai soci, è devoluto ad altri enti del terzo settore che svolgano con modalità non commerciale attività e servizi scolastici e che siano costituiti ed operanti da almeno tre anni.

ARTICOLO 29

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci ovvero tra soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società.

ARTICOLO 30

Lavoro nell'impresa sociale

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale.

Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.

ARTICOLO 31

Disposizioni Generali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le

stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

ARTICOLO 32

Comunicazioni

In tutti i casi in cui siano previste nel presente statuto comunicazioni per lettera raccomandata è considerato equivalente l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) o altro strumento idoneo a comprovare la data di ricezione.

Firmato in calce e a margine: Veria Perez; Flaminio Del Castello; Michela Colella; Federica Nanni; Federica Ruscitti; Gianluca Fusco Notaio (impronta del Sigillo)